



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. POP GABRIEL ADRIAN cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell’art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del seguente titolo di studio: “Certificat de Calificare profesionala” conseguito nel 2007, presso la Scuola Professionale “Care SRL di Clui – Napola” scuola immatricolata nel Registro Nazionale dei fornitori di formazione professionale degli adulti con il n. 12/1605728.07.2015, ottenendo la qualifica di “Installatore installazioni Tecnico-Sanitarie e di Gas”, il Supliment descriptiv al certificatului è di livello 3 con un totale di ore di studio 720 di cui 240 preparazione teorica e 480 preparazione pratica, per l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di impianti art.1 , comma2, lett. D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, lett. E) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;



VISTO che l'interessato fornisce le materie del percorso formativo;

VISTA la risposta dell'Autorità competente tramite Internal Market System Information – IMI n 71201 che certifica: l'attività di "Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze" non è regolamentata, ma è regolamentata la formazione dal Ministero rumeno dell'educazione e dell'Istruzione, e corrisponde alla professione di installazione di impianti idrici e sanitari e impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas;

VISTA la risposta pervenuta dal Centro Nazionale di riconoscimento ed equivalenza dei diplomi di Bucarest che informa: la formazione professionale degli adulti, corredata di certificati di qualifica o di lauree con riconoscimento nazionale e /o certificati di competenza professionale, è un'attività di interesse generale facente parte del sistema nazionale di istruzione e formazione; la formazione professionale degli adulti è organizzata attraverso programmi di iniziazione, qualifica, riqualificazione, miglioramento, specializzazione, definiti nell'art.8 (3) di GO n. 129/2000 con successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO che i documenti di qualifica rilasciati secondo l'ordinanza del governo, n. 129/2000 sulla formazione professionale degli adulti, con le successive modifiche e integrazioni, sono conformi all'art. 3 paragrafo, lettera e) della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO che la Conferenza dei servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 21 febbraio 2018, ha ritenuto di sospendere l'accoglimento dell'istanza di riconoscimento in attesa di chiarimenti circa la conformità della formazione;

VISTA la risposta pervenuta, la Conferenza dei servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 17 ottobre 2018, con parere conforme delle associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi del d.lgs. 206/2007 – regime generale – artt. 18-21, ha ritenuto il titolo di formazione professionale posseduto dall'interessato idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di "Responsabile tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti, di cui all'art. 1, comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, lettera D) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, e



propone di accogliere la domanda dell'interessato subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinata dagli artt. 22 e 23 del D.Lgs n 206, necessaria in quanto la formazione è sostanzialmente diversa in termini di durata rispetto a quella richiesta in Italia per l'esercizio della medesima attività;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata nella prova attitudinale di cui al Decreto Direttoriale 22 aprile 2016 recante "*Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica*", la prova attitudinale è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di *installazione di impiantiai* sensi del *D.M. 22 gennaio 2008 art 1, comma 2, lettera d) impianti idrici*) si articola in una prova pratica e teorica, e in una prova orale;

VISTO che la Conferenza dei servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 17 ottobre 2018, con parere conforme delle associazioni di categoria CNA e Confartigianato, ai sensi del d.lgs. 206/2007 – regime generale – artt. 18-21, ha ritenuto il titolo di qualifica professionale non idoneo a consentire in Italia l'esercizio della professione di installazione di impianti D.M.22 gennaio art 1 comma 2 lettera E), in quanto il richiedente non ha dimostrato di possedere il permesso rilasciato da "by gas fittere regulatory Authority in Natural Gas";

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0373551 del 25 ottobre 2018 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta per la lettera D) solo subordinatamente all'espletamento della misura compensativa, e non accolta per la lettera E);

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;



TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di Euro 32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di euro16,00) è stata versata tramite bonifico a favore della Tesoreria dello Stato in data 1 gennaio 2017;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. POP GABRIEL ADRIAN cittadino rumeno, nato a Zalav (Romania) il 26 novembre 1978, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di impiantista lettera D), impianti idrici e sanitarie di qualsiasi natura o specie del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 art 1 comma 2. subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, per le motivazioni citate in premessa, consistente in una prova attitudinale; non viene riconosciuto il titolo di studio per svolgere l'attività di impiantista lettera E), per le motivazioni citate in premessa;

2 La misura compensativa consiste in una prova attitudinale, da espletarsi tramite un esame teorico-pratico, di cui all'allegato "A" al presente decreto organizzata dalla Regione Toscana;

Art.2

1 Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.

2 Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di



pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione di cui al comma 2.

Roma, 30 novembre 2018

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)



Allegato A

Lo svolgimento della misura compensativa è organizzata dalla Regione Toscana presso una struttura da essa individuata. Il Candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla Regione Toscana.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato. La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento e ne dà comunicazione a questo Ministero. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.

La prova attitudinale è organizzata dalla regione territorialmente competente, si svolgerà in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di *installazione di impianti ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008 art 1, comma 2, lettera d) impianti idrici*) si articola in una prova pratica e teorica, e in una prova orale verterà sulle seguenti materie:

LETTERA D) IDRAULICA

Parte teorico- pratica

- Depurazione delle acque
- Le tubazioni
- Attività idrauliche
- Distribuzione dell'acqua
- L'Acquedotto
- Utensili e tecniche di lavorazione
- Le saldature
- Pompe centrifughe



